



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216
e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Comunicato Ufficiale n. 15/GST del 09 dicembre 2022

Giustizia Sportiva

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 27/11/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 27/11/2022 ASCEA 2018 - PRO COLLIANO

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Teresa Di Foggia, visto il preannuncio proposto dalla società Pro Colliano; rilevato che in fase istruttoria è emerso che allo stesso non ha fatto seguito il reclamo, come previsto dall'art. 67, CGS; P.Q.M. delibera l'inammissibilità dell'impugnativa e, per l'effetto, visti gli atti ufficiali di gara rilevato che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza non giustificata della società Pro Colliano delibera in applicazione del combinato disposto art.53 NOIF e art. 10 CGS di infliggere alla società Pro Colliano: a) la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3 in favore della società Ascea 2018 b) un punto di penalizzazione alla società Pro Colliano: c) l'ammenda di euro 100,00 in considerazione della prima rinuncia d) di versare la somma di euro 150,00 in favore della società Ascea 2018 a titolo di mancato incasso. Ordina incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo
avv. Teresa Di Foggia

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

PRO COLLIANO

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:

PRO COLLIANO 1

AMMENDA

Euro 100,00 PRO COLLIANO

GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 26/11/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 26/11/2022 POL. ACERNO CALCIO - SANTA TECLA CALCIO 2019

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Marco Cardito, letto il preannuncio e il reclamo proposti dalla società Santa Tecla Calcio 2019 avverso la regolarità della gara in epigrafe in quanto la gara sarebbe iniziata un'ora e mezza dopo l'orario stabilito e ben oltre l'orario di attesa di un tempo regolamentare è che non si sia svolta regolarmente in quanto non vi era visibilità a causa dello spegnimento di una torretta di illuminazione concludeva richiedendo l'applicazione dell'art.10 CGS ossia la punizione sportiva della perdita della gara a danno della reclamata. effettuati i necessari accertamenti, esaminato il referto di gara (che costituisce, per costante giurisprudenza, piena prova), è emerso che la società reclamante ha disputato regolarmente l'incontro, di fatto implicitamente rinunciando ad ogni forma di censura in ordine alla regolarità della gara in epigrafe; pertanto, su tale aspetto il reclamo è inammissibile per carenza di interesse ad agire originaria; con riferimento, poi, allo spegnimento del riflettore sul terreno di gioco, va osservato che ogni valutazione in ordine alle condizioni di svolgimento / prosecuzione della gara (e, di converso, sospensione - non disputa) è demandata dal Regolamento del Giuoco del Calcio alla discrezionalità tecnica del direttore di gara e, pertanto, ogni doglianza in ordine a tali aspetti sfugge alla cognizione di questo GST, come previsto dall'art. 10, comma 5, CGS; ne deriva l'inammissibilità, anche in parte qua, del reclamo proposto; P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS, DELIBERA l'inammissibilità del reclamo proposto e per l'effetto omologa il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 2/1 in favore della società Pol. Acerno Calcio conferma i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo C.U., ordina incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo
avv. Marco Cardito**

GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE

GARE DEL 27/11/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 27/11/2022 RIONE TERRA - FORTITUDO CAMPI FLEGREI

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Teresa Di Foggia, letto il preannuncio e il reclamo proposti dalla società Fortitudo Campi Flegrei avverso la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata impiegato in gara, contravvenendo al regolamento del campionato Regionale Under 19, n. 4 calciatori nati nel 2003; in particolare trattasi per la reclamante dei seguenti calciatori: Russo Salvatore 22/09/2003, Mennella Niccolò nato il 5/5/2003, Ciotola Gennaro nato il 6/12/2003 (i quali sono stati schierati come titolari) e Aldoriso Domenico nato il 07/10/2003 (entrato in campo al 35 minuto del secondo tempo di gioco sostituendo il calciatore n.11); ritualmente evocata la reclamata non ha presentato memorie difensive; il reclamo è fondato. Infatti ai sensi del regolamento del campionato Regionale Juniores Under 19 giusta C.U. di questo C.R. Campania n.1 del 6/7/2022 pag.56 è espressamente previsto nel paragrafo rubricato "limiti di partecipazione dei calciatori" che "al campionato regionale Juniores Under 19 2022/23 è consentito impiegare fino ad un massimo di tre calciatori fuori quota nati dal 1/1/2003 in poi; nel caso di specie esperiti i necessari accertamenti è emerso che la società reclamata ha impiegato in campo nel corso della gara n.4 calciatori fuori quota, come dedotto dalla reclamante; P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS, DELIBERA, in accoglimento del reclamo di infliggere alla società reclamata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3 in favore della società reclamante ai sensi dell'art.10 C.G.S. e del surrichiamato disposto del C.U. N.1 del 6/7/2022, pag.56; nulla per il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo
avv. Teresa Di Foggia**

GARE DEL CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1

GARE DEL 26/11/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 26/11/2022 CASALNUOVO GUADAGNO PACK - PROGETTO FUTSAL TERZIGNO

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Gianluca Garone letto il preannuncio e il reclamo ritualmente proposti dalla società Casalnuovo Guadagno Pack, averso la regolarità della gara in epigrafe deducendo che nella gara de quo la terna arbitrale avrebbe commesso un duplice errore tecnico, nello specifico il Progetto Futsal Terzigno concludeva la propria azione di gioco realizzando la rete del 6 - 7 oltre il tempo regolamentare di gioco ed in subordine che a seguito di colloquio con la terna quest'ultima avrebbe dichiarato che vi fosse tempo residuo ma comunque non avrebbe ripreso la gara azionando così la sirena facendo terminare la gara. Esperiti i necessari accertamenti e sentiti singolarmente a chiarimenti i componenti della terna arbitrale in presenza del responsabile A.I.A. gli stessi in modo chiaro ed inequivocabile hanno dichiarato che il pallone aveva completamente varcato la linea di porta nell'istante esatto in cui era suonata la sirena e pertanto la gara era terminata con la convalida della rete da parte della società Progetto Futsal Terzigno. Inoltre tutti i componenti della terna smentivano quanto asserito in sede di reclamo dalla società Casalnuovo Guadagno Pack dichiarando che nessuna comunicazione di eventuale tempo residuo era stata resa alle due squadre; PQM dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS, DELIBERA vista l'infondatezza del reclamo proposto in quanto non emerge alcun errore tecnico da parte della terna arbitrale avendo la stessa applicato correttamente il regolamento, per l'effetto rigetta il reclamo proposto omologando il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 6/7 in favore della società Progetto Futsal Terzigno confermai provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale, ordina incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo
avv. Gianluca Garone**

Publicato in NAPOLI il 09 dicembre 2022

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**